

LAVORO AGILE E BUONI PASTO

Publicato sul portale della Funzione Pubblica il parere che permette, in coerenza con il CCNL, nel confronto con le Amministrazioni, il riconoscimento del buono pasto.

Nessun alibi alle Amministrazioni che in questi mesi hanno negato la corresponsione dei buoni pasto per le giornate di lavoro agile effettuate.

Se l'impedimento manifestato era l'orientamento che sarebbe stato espresso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, il parere fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel mese di giugno 2022 ad una singola Amministrazione, pubblicato sulla banca dati dei pareri il 23 dicembre 2022, che alleghiamo al presente notiziario, permette ora di dare piena rilevanza esterna e generale a tale orientamento, chiarendo come non vi sia nessuna preclusione da parte degli Uffici di Palazzo Vidoni.

Del resto, in sede di trattativa del CCNL delle Funzioni Centrali, come FLP esercitammo una lunga e complessa azione negoziale per impedire che passasse la tesi della non corresponsione del buono pasto nel caso di espletamento dell'attività in smart working, e ci battemmo per prevedere la piena corrispondenza di tutti gli istituti del trattamento economico applicabili a quelli corrisposti per il lavoro in presenza.

Tra l'altro nella quasi totalità dei casi il lavoro agile autorizzato oggi nelle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali non è basato sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi senza vincoli di orario, ma all'attualità è ancorato a una rigida rilevazione degli orari di svolgimento della prestazione lavorativa, che coincidono con quelli in presenza.

Ne consegue che nessuna preclusione può essere prevista, e nessuna penalizzazione accettata, per cui invitiamo tutte le nostre strutture, compresi i rappresentanti nei CUG e negli Organismi Paritetici per l'Innovazione, impegnate nel confronto con le singole amministrazioni per la definizione dei regolamenti sul lavoro agile a regime, a rappresentare tale esigenza, nel pieno rispetto della normativa contrattuale.

Così come ribadiamo la necessità che ogni diniego che le Amministrazioni vorranno addurre, dovrà essere adeguatamente motivato, con la piena assunzione delle responsabilità connesse, con riferimento agli impedimenti organizzativi, procedurali e tecnici che ne impedirebbero l'accoglimento.

A cura della Federazione FLP



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

DFP-0047621-P-10/06/2022

All'Agenzia *****

Oggetto: richiesta di parere in merito alla possibilità di erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4592 del 22 marzo 2022, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 25140, con la quale è stato richiesto l'avviso dello scrivente Dipartimento in ordine alla facoltà di codesta Agenzia di corrispondere il buono pasto ai dipendenti che svolgono l'attività di servizio in modalità agile, previa stipula di un verbale di intesa con le OO.SS. rappresentative e le RSU.

Al riguardo, deve premettersi che, a seguito del superamento della fase emergenziale, il lavoro agile non costituisce più la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa; ciò per effetto delle disposizioni normative emanate per garantire, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il ritorno in presenza del personale pubblico. Tuttavia, gli ultimi orientamenti applicativi resi dal Dipartimento sulla tematica di cui trattasi, peraltro richiamati nella stessa richiesta di parere inviata, pur riferendosi ad un periodo coincidente con la fase acuta dell'emergenza sanitaria, possono ritenersi, allo stato, ancora attuali per la soluzione della questione proposta.

Per completezza di informazione, si rappresenta che nell'ultimo CCNL del comparto Funzioni centrali firmato il 9 maggio scorso è stata introdotta la regolamentazione del "lavoro a distanza" con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile ex l. n. 81 del 2017 e a quello da remoto. Per quanto riguarda il lavoro agile, è stato, tra l'altro,



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

specificato, all'articolo 36, comma 3, che: *“Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo”*. Nelle giornate di *smart-working* è inoltre consentito di fruire di alcune tipologie di permessi ad ore, come previsto dall'articolo 39, comma 2, del predetto CCNL, mentre è esclusa la possibilità di effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

In definitiva, non può che ribadirsi quanto già affermato in occasione dei precedenti orientamenti sul punto, ovvero che ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni più opportune in relazione all'attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all'attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l'attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Sisti